

N. R.G. 16574/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE  
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**

la Giudice designata, dott.ssa Silvia Albano,  
letto il ricorso proposto da XXXXXX XXXXXX,  
visti gli articoli 35-bis del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e 737 e ss. c.p.c.,  
preso atto che non è disponibile la videoregistrazione dell'audizione del ricorrente innanzi alla  
Commissione Territoriale;

**FISSA**

l'udienza del **19/01/2021** ore **12:00** per la comparizione delle parti e l'audizione del  
ricorrente;  
dispone che la Cancelleria proceda alla notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso la  
Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, nonché alla trasmissione del  
ricorso al Pubblico Ministero;

**INVITA**

la parte ricorrente a depositare, entro la prima udienza, copia conforme del provvedimento  
della Commissione Territoriale e del verbale di audizione, nonché del decreto di ammissione  
al patrocinio a spese dello Stato, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 8 dell'art.  
35 bis d.lgs 28.1.2008 n. 25 a carico della Commissione Territoriale;

**ASSEGNA**

alle parti ed al P.M. i termini di cui ai commi 6, 7 e 12 dell'art. 35 bis d.lgs. 28.1.2008 n. 25  
per le attività ivi previste.

**LETTA L' ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Ritenuto che i termini processuali sono sospesi in base al DL 8 marzo 2020 n. 11 e all'art 83  
del DL 17 marzo 2020 n. 18;  
ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell' art. 35-bis  
del decreto legislativo 28.1.2008 n. 25, **DISPONE LA SOSPENSIONE DEL  
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**, assegnando alle parti termine di cinque giorni dalla  
notifica del presente decreto per il deposito di eventuali note difensive nonché ulteriore  
termine di successivi giorni cinque per l'eventuale deposito di note di replica;  
**considerato che la ricorrente risulta allo stato trattenuta presso il C.P.R. di Ponte  
Galeria;**  
**considerato che è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento  
impugnato;**  
**considerato, quindi, che non può essere disposto il rimpatrio della ricorrente;**  
**ritenuto che l'emergenza sanitaria in atto - considerato che la privazione della libertà  
personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a  
garanzia della salute dei singoli - impone di interpretare tutte le norme in materia di  
trattenimento in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme**



**ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (v. art 2 TUI);  
ritenuto che la domanda di protezione internazionale non possa considerarsi allo stato strumentale alla luce delle caratteristiche personali (provenienza, età, condizione sociale) che rendono necessario accertare se la stessa sia stata vittima di tratta;  
ritenuto che la condizione di particolare vulnerabilità della richiedente che appare verosimilmente vittima di tratta, concretizza il suo diritto ad essere inserita in un centro di accoglienza di cui all'art. 17 co. 2 del D. L.vo 142/2015.**

**DISPONE**

**L'immediata liberazione della ricorrente dal CPR di Ponte Galeria;  
l'inserimento della ricorrente in un centro di accoglienza di cui all'art. 17 co. 2 del D. L.vo 142/2015;**

Dispone la notifica del presente decreto alle parti a cura della cancelleria.

Roma, 25/03/2020

La GIUDICE  
Dott.ssa Silvia Albano

